

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Tutela Legale Dipendenti pubblici"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che prevede il rimborso delle spese legali e peritali che dovessero restare a carico delle Imprese assicurate in caso di contenziosi legali ricompresi tra i rischi assicurati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Gli oneri relativi all'assistenza giudiziale e stragiudiziale che dovessero restare a carico degli assicurati a seguito di vertenze ricomprese tra i rischi assicurati.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.

Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?"



Che cosa non è assicurato?

- * Il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.

Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?"



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i fatti verificatisi in Europa con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale senza maggiorazione del premio.

In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalla data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.





Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto "Tutela Legale Dipendenti Pubblici"

28/03/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

<p>Scopo Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.</p> <p>Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.</p>	
<p>Società Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta: - il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.043 milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a 110 milioni di euro. Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 292%.</p> <p>Al contratto si applica la legge italiana.</p>	
<p>Prodotto</p>	
<p> Che cosa è assicurato?</p> <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente. Per le informazioni di dettaglio, rimanda alle Condizioni di Assicurazione. Pag., art.2.2</p>	
<p> Che cosa NON è assicurato?</p>	
<p>Rischi esclusi</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p> Ci sono limiti di copertura?</p>	
<p style="text-align: center;">ESCLUSIONI</p> <p>controversie derivanti da fatto doloso; controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa; controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi; controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia; le controversie contrattuali e recupero crediti.</p>	
<p style="text-align: center;">SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO</p>	
<p>Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni previste.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limite di indennizzo: massimale scelto dall'assicurato da euro 10.000,00 a 50.000,00; con sotto-limite di euro 2.000,00 per spese legali domiciliatario. - Limite oneri di registrazione atti giudiziari: euro 500,00 - Scoperto: controversie di valore inferiore a euro 250,00; per le sanzioni pecuniarie: per somme superiori a euro 1.000,00. 	
<p> A chi è rivolto questo prodotto?</p>	
<p>Il prodotto è rivolto ai Dipendenti Pubblici</p>	

Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 21%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa Assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità</p> <ul style="list-style-type: none"> - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni.</p> <p>Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitro Assicurativo (obbligatorio)</p>	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net, o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Trattamento fiscale dei premi: Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.</p> <p>Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi: In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona Giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.</p> <p>Tassazione delle somme percepite: Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.</p> <p>Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.</p>
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<p>Diritto all'oblio oncologico</p>	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti.</p>
--	---

	Ai fini della formazione dell'“oblio oncologico”, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo, ove previsto, del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.

Tutela Legale Dipendenti Pubblici

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 655 – DIP – 29/02/2020

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

SOCIETA': l'impresa assicuratrice Allianz S.p.A.

PREMIO: la somma dovuta alla società

SINISTRO: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente:

- nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'assicurato;
- nel fatto che determina la perdita pecuniaria, quando previsto nelle condizioni particolari di polizza.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Controversia contrattuale: controversie derivanti da inadempimenti o da violazioni di obbligazioni assunte liberamente dalle parti tramite contratto e che non sussisterebbero in assenza di un contratto

Danno da fatto illecito: consiste in un danno ingiusto cagionato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.

Reati: si considerano reati i fatti illeciti configurati come tali dalle norme di legge penali. Si dividono fra delitti e contravvenzioni.

Delitto colposo: il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento (anche se previsto) non è voluto dal soggetto agente come conseguenza del suo comportamento attivo od omissivo e si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini, o discipline.

Delitto doloso: il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua azione od omissione.

Contravvenzione: è un tipo di reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo, sia che il suo comportamento risulti doloso.

Informazione di garanzia: è l'informazione inviata dall'autorità giudiziaria alla persona sottoposta alle indagini per un reato. Tale informazione deve contenere l'indicazione delle norme penali che si ritengono violate e la data e il luogo del fatto.

Imputato: la persona sottoposta alle indagini per un reato assume la qualità di imputato al momento della richiesta di rinvio a giudizio, di decreto penale di condanna, o di citazione diretta a giudizio, o al momento del giudizio direttissimo.

Limiti temporali delle violazioni di legge e delle lesioni dei diritti: il sinistro (consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nell'imputazione penale o nell'indennità dovuta per la sospensione della patente quando tale garanzia è prevista in polizza) deve essere conseguente a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di operatività della polizza. Più precisamente:

per la difesa penale, il momento della violazione di legge è quello in cui è stato commesso il reato (e non quello dell'informazione di garanzia);

per le vertenze contrattuali il momento in cui è stato commesso l'illecito è quello in cui una delle parti ha posto in essere il comportamento in contrasto con le obbligazioni assunte;

per le vertenze da fatto illecito, il momento dell'illecito è quello in cui si è verificato l'evento dannoso (e non quello in cui è stata fatta la richiesta di risarcimento).

Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio, o nelle spese di trascrizione e di registrazione di atti, quali sentenze, decreti, ecc.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di polizza" si precisa che il rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

<u>NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE</u>	3
<u>NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI</u>	3
<u>NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI TUTELA LEGALE – DIPENDENTI PUBBLICI</u>	5

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art.1.1 Limiti temporali della copertura assicurativa

L'assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi durante il periodo di operatività della polizza **o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, purché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di operatività della polizza stessa.**

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 1.3 Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.4 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 1.5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.6 Aggravamento o diminuzione del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione alla società di ogni aggravamento di rischio: gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

In caso di riduzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1.7 Unico sinistro

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

Art. 1.8 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. L'assicurato decade dal diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'assicurato ne sia in possesso.

L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla società tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato. In caso di non rispetto di tali obblighi, l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Art. 1.9 Gestione del sinistro

A) Tentativo di componimento amichevole

La società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. **L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benessere della Società. In caso di inadempimento di questi oneri l'assicurato non consumatore decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.**

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla società, o quando vi sia conflitto di interessi fra la società e l'assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, **l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo alla società; in questo caso, la società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.**

L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere alla società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. La società conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. **La società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina di un legale corrispondente.**

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la società rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la società rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la società rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, **sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

D) Obblighi dell'assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

La società, alla definizione della controversia, rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), **sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.**

E) Disaccordo fra assicurato e società

In caso di disaccordo fra l'assicurato e la società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle

parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la società, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'assicurato, devono essere pagate integralmente dalla Società.

Art. 1.10 Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dalla dichiarazione scritta di rifiuto della copertura, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In tal caso la società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.11 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

Art. 1.12 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 1.13 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato in polizza valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI TUTELA LEGALE – DIPENDENTI PUBBLICI

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'art. 1.9 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione;

le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a Euro 2000,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato;

le spese relative al contributo unificato;

le spese di giustizia in sede penale;

le spese di giustizia in sede civile

le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;

le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato **previo consenso della società**, secondo quanto indicato nell'art. 1.9 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione;

le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute **in caso di transazione autorizzata dalla società;**

gli oneri

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 2.2 Rischi e soggetti assicurati

La garanzia viene prestata a favore del Dipendente della Pubblica Amministrazione e vale per:

le spese sostenute nelle azioni di risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa compresi i danni subiti per eventi originati dalla

circolazione stradale con mezzi di proprietà dell'Assicurato o dell'Ente di appartenenza sempreché utilizzati dall'Assicurato nell'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente;

le spese sostenute per la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:

in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.

nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro per una specifica esclusione della garanzia, non dovuta a fatto o negligenza dell'assicurato, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore di R.C., la presente garanzia opera a primo rischio;

le spese sostenute per la difesa contro l'imputazione per reati colposi;

le spese sostenute per la difesa contro l'imputazione per delitti dolosi. Tale garanzia opera in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato ovvero in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

le spese sostenute per il ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Nel caso di sanzioni pecuniarie la garanzia opera nel caso in cui la somma di denaro ingiunta sia superiore a Euro 1.000,00

le spese sostenute nei procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e per giudizi di

conto. Tale garanzia opera in caso di sentenza di assoluzione con decisione passata in giudicato ovvero qualora intervenga una sentenza di condanna per responsabilità di natura colposa.

Art. 2.3 Validità territoriale

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 2.4 Esclusioni

L'assicurazione non é prestata per le controversie:

controversie derivanti da fatto doloso

controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;

controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto in merito dall'art 2.2;

controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;

vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi;

controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;

le controversie contrattuali fatto salvo quanto previsto in merito all'art.2.2 il recupero crediti;

controversie di valore inferiore a Euro 250,00;

Art. 2.5 Determinazione del massimale

Le garanzie della presente polizza vengono prestate fino alla concorrenza del massimale di €. 10.000,00 per evento.